



## ***Bando***

***relativo alla***

***Formazione dei Lavoratori Occupati***

***anno 2005***

**Ai sensi della L.R. 63/95 e della L.R. 44/00  
Deliberazione della Giunta Provinciale n° 406-209494 del 19/04/2005**

# INDICE

PREMESSA (Disposizioni generali)		3
Cap. 1 DEFINIZIONI		3
	a) Azioni finanziabili / Tipi di intervento	3
	b) Beneficiari dei contributi	3
	c) Destinatari delle azioni	4
	d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari	5
	e) Definizione della dimensione d'impresa	5
Cap. 2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI		6
	a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari	6
	b) Limiti di durata degli interventi finanziabili	7
	c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli	7
Cap. 3 RISORSE DISPONIBILI		8
	a) Riparto delle risorse per azione	8
	b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi	9
	c) Riduzioni di stanziamento	10
	d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato	10
	e) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo	11
Cap. 4 LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		12
	a) Costi ammissibili e determinazione della spesa	12
	b) Determinazione dei preventivi di spesa	13
	c) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa	14
	d) Finanziamento dei voucher aziendali	14
Cap. 5 OBIETTIVI TRASVERSALI		15
	a) Rispondenza agli obiettivi trasversali della programmazione comunitaria	15
Cap. 6 PRIORITA'		15
	a) Priorità generali	15
	b) Priorità specifiche provinciali	16
Cap. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE		16
	a) Forme e scadenze di presentazione delle domande	16
	b) Documentazione facente parte integrante della domanda	17
	c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento della domanda	18
Cap. 8 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		19
	a) Verifiche di ammissibilità della domanda	19
	b) Verifiche di ammissibilità dei singoli interventi	20
	c) Correzioni d'ufficio	20
	d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza	20
	e) Criteri di valutazione di merito	21
	f) Formazione delle graduatorie	22
	g) Attività escluse	22
Cap. 9 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI		22
	a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative	22
	b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi	23
	c) Variazioni in corso d'opera	23
	d) Certificazione delle competenze acquisite	24
	e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi	24
	f) Monitoraggio, controllo e rendicontazione	25
	g) Pubblicizzazione delle attività	25
	h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue	25
	i) Penalità	26
	l) Scadenza dell'autorizzazione	26
Cap. 10 DISPOSIZIONI FINALI		26
	a) Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione	26

	b)	Stipulazione dell'atto di adesione	27
	c)	Pubblicazione del Bando Provinciale	27
	d)	Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare	27
Cap. 11	INFORMATIVA		28
Allegato "A"	Definizione delle piccole e medie imprese – Reg. CE 364/04 del 25/02/2004		29
Allegato "B"	Elenco zone prioritarie ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato U.E.		32

## PREMESSA

Con il presente provvedimento la Provincia di Torino regolamenta, per il periodo di programmazione 2005, nel rispetto dell'Atto di Indirizzo Regionale approvato con la D.G.R. n. 15-11520 del 19/01/2004 e delle indicazioni generali per la predisposizione dei bandi provinciali riportate nelle Linee Guida approvate con D.D.R. n. 143/2005, l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale relative alle azioni rivolte ai lavoratori occupati conferite con la D.G.R. n. 15-4882/2001, in applicazione della Legge Regionale n. 44/2000.

## Cap. 1) DEFINIZIONI

### 1a) Azioni finanziabili / Tipi di intervento

Si intendono finanziabili, a valere sui fondi di cui al presente Bando, le **azioni formative** finalizzate al perfezionamento delle competenze dei lavoratori occupati nel settore pubblico e privato in campo tecnologico, scientifico, culturale, sociale, amministrativo, organizzativo e manageriale.

Queste si intendono distinte, in funzione del rapporto tra destinatari ed operatore titolare, nei seguenti tipi:

1. **Formazione diretta**, rivolta ad occupati dell'operatore titolare della domanda, sia esso Impresa, Agenzia formativa, Consorzio di imprese o Pubblica Amministrazione;
2. **Formazione indiretta**, rivolta ad occupati di terzi committenti, quando l'operatore titolare della domanda sia un'Agenzia formativa, un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) ovvero un Consorzio di imprese. I committenti di un Consorzio di imprese devono essere aderenti al consorzio medesimo già all'atto di presentazione della domanda di contributo.

**Per ciascuna azione di formazione indiretta è obbligatoria l'identificazione preliminare della committenza.**

Le azioni formative suddette possono assumere la forma dei seguenti **tipi di intervento**:

- S) "corso strutturato"**: intervento formativo per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee, comprensivo di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati, preventivo di spesa;
- I) "corso individuale"**: intervento formativo individuale, comprensivo di progetto didattico e operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati, preventivo di spesa;
- V) "voucher formativo"**: buono di partecipazione individuale di valore fisso, a titolo di contributo spese, attribuibile all'operatore titolare (impresa/ente) in relazione alla partecipazione certificata di propri addetti ad attività di qualificazione/aggiornamento offerte a catalogo dal sistema formativo e preventivamente identificate in termini di titolo, durata, organismo formativo attuatore e costo.

**Il corso strutturato ed il corso individuale** possono essere svolti nell'impresa/ente, con utilizzo di strutture e strumentazione appositamente dedicate, oppure al di fuori di essi, presso altri erogatori di formazione; possono essere altresì svolti in modalità mista. Un operatore può proporre più corsi individuali a condizione che siano riferiti a profili differenti, con carattere di unicità o specificità tali da impedirne l'accorpamento in un corso strutturato.

**Il finanziamento di corsi strutturati e individuali avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate**, nei limiti di cui al presente Bando e nel rispetto delle proporzioni previste dal Regolamento n. 68/2001 della CE del 12/01/2001 e s.m.i..

**Il voucher formativo** è erogabile per la sola partecipazione ad **attività formative svolte interamente al di fuori dell'impresa/ente** ed è attribuito **esclusivamente a titolo di azione formativa diretta**; esso è spendibile per la partecipazione dei lavoratori ad azioni offerte a catalogo da enti, organismi e imprese pubbliche e private che abbiano come attività prevalente l'erogazione di corsi di formazione professionale, ovvero da imprese produttrici di tecnologie che forniscano servizi formativi complementari alle tecnologie medesime.

**Il finanziamento dei voucher formativi avviene mediante l'erogazione di un contributo a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate dall'impresa/ente per la partecipazione di propri lavoratori alle suddette attività formative**, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Bando e nel rispetto delle intensità previste dal Regolamento n. 68/2001 della CE del 12/01/2001 e s.m.i.

### 1b) Beneficiari dei contributi

In relazione alle condizioni previste dalle diverse misure e nei limiti stabiliti per ciascun tipo di azione, possono essere beneficiarie dei contributi di cui al presente Bando le categorie di operatori di seguito definite:

- **Imprese private e pubbliche ex L.R. 63/95 art. 11, 1° comma, lettera d)**, e, in generale, datori di lavoro ad esse assimilabili, localizzate in provincia di Torino, per la formazione di lavoratori in esse occupati (formazione diretta); si intendono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi professionali, Agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie dipendenze.
- **Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)**, costituite da imprese localizzate in provincia di Torino, che intendano formare lavoratori occupati presso tutte le aziende costituenti (formazione indiretta).
- **Consorzi di imprese ex L.R. 63/95 art. 11, 1° comma, lettera d)**, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese ad essi consorziate e localizzate in provincia di Torino (formazione indiretta) oppure alle proprie dipendenze (formazione diretta); in tal caso sarà il consorzio a dover essere localizzato in provincia di Torino.
- **Agenzie formative ex L.R. 63/95 art. 11, 1° comma, lettere a), b) e c)**, inclusa Città Studi s.p.a., che intendano formare occupati presso le imprese private e pubbliche localizzate in provincia di Torino e presso le pubbliche amministrazioni della provincia di Torino (formazione indiretta) o alle proprie dipendenze (formazione diretta); in tal caso sarà l'agenzia a dover essere localizzata in provincia di Torino. Possono essere beneficiarie dei contributi anche le A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo) costituite da almeno un'agenzia formativa come sopra definita, con funzione di capofila, e da un Ateneo.
- **Comuni, Comunità Montane**, e altre forme associative tra enti locali previste dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, **Aziende Sanitarie Regionali (A.S.R.)**, **Camere di Commercio** ed altre Pubbliche Amministrazioni della provincia di Torino così come definite dall'art.1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., per la formazione di lavoratori in esse occupati (formazione diretta).

Sono inclusi nella definizione di "dipendenti" i lavoratori inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003, in quanto applicabile.

In via eccezionale, e a fronte di adeguata motivazione, possono essere finanziate dal presente Bando azioni formative destinate anche a imprese/enti localizzate/i in altra provincia, purché la maggior parte dei committenti sia localizzata in provincia di Torino. In ogni caso e, in particolare, qualora il numero dei committenti piemontesi fuori provincia sia uguale a quello dei committenti con sede in provincia di Torino, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, il numero degli allievi impiegati/operanti presso imprese/enti localizzate/i in provincia di Torino deve essere maggiore rispetto al numero complessivo degli allievi impiegati/operanti presso imprese/enti localizzate/i in altra provincia.

**Beneficiario del voucher** aziendale può essere esclusivamente l'operatore che intenda far partecipare i propri addetti ad un'azione formativa (**formazione diretta**).

Le Agenzie formative, i capofila di A.T.I., i consorzi di imprese titolari di azioni di formazione indiretta e, per le A.T.S., tutti i componenti che erogano formazione devono essere in regola con le disposizioni nazionali (**D.M. n. 166 del 25/05/2001**) e regionali (**DD.GG.RR. n. 29-5168 del 28/01/2002, n. 5 – 8168 del 7/01/2003, n. 74-10240 del 1/08/2003, n. 97-13280 del 3/08/2004**) in materia di accreditamento delle sedi formative, già all'atto della presentazione della domanda di contributo. In particolare **devono essere accreditati nella provincia di Torino per le attività relative alla macrotipologia C** "Formazione continua"; inoltre ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza ovvero fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, devono essere accreditati, rispettivamente, anche per la tipologia "FAD" e per la tipologia H.

**Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono essere beneficiarie di contributi o committenti di attività formative per i soli interventi ad esse espressamente destinati.**

**La Regione ed i suoi enti strumentali e la Provincia non sono beneficiari degli interventi di cui al presente Bando.**

## 1c) Destinatari delle azioni

In relazione alle condizioni previste dalle diverse misure e nei limiti stabiliti per ciascun tipo di azione, si considerano soggetti destinatari degli interventi di formazione le categorie di lavoratori di seguito definite:

- a) Lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato e pubblico;
- b) Lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori non docenti di organismi di formazione ex art. 11 L.R. 63/95 ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni;

- c) Quadri e dirigenti privati e pubblici;
- d) Agenti, lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata continuativa nonché lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 10/09/2003 n. 276;
- e) Titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;
- f) Lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.);
- g) Funzionari e operatori di organismi rappresentativi delle parti sociali.

Le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di inserimento o di apprendistato possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Analogamente le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori della Pubblica Amministrazione possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo previsto per il personale dal CCNL, a valere sulla riserva dell'1% del monte salari.

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d) "Agenti", nei confronti dei quali l'operatore proponente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalle rispettive norme legislative di riferimento, alla voce "Agenti" si intendono compresi i lavoratori di seguito elencati:

- Agenti di commercio e/o rappresentanti;
- Agenti di affari in Mediazione;
- Agenti di assicurazione e Broker;
- Agenti di prodotti finanziari.

**Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando**, in quanto soggetti di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti :

- **i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità;**
- **il personale docente degli organismi di formazione ex art.11 L.R. 63/95.**

**Non sono inoltre inclusi:**

- **i soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale);**
- **i liberi professionisti, anche se titolari di studi professionali.**

## 1d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari

Con la definizione di "impresa localizzata in provincia di Torino", anche considerata nel senso estensivo di cui al paragrafo 1b, (o Consorzio o Agenzia o altro Ente in caso di formazione diretta, per il proprio personale) si intende un soggetto che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, **abbia una o più unità locali in provincia di Torino.**

Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo" (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1c) di cui sia beneficiaria l'impresa come sopra definita (o Consorzio o Agenzia o altro Ente in caso di formazione diretta, per il proprio personale) **si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.**

**Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.**

## 1e) Definizione della dimensione d'impresa

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Reg. CE 364/2004 della Commissione del 25/2/2004) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita dalle seguenti sottocategorie:

- nella categoria delle PMI si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento CE 364/2004, così come riportato in allegato "A" al presente Bando.

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.

## Cap. 2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

### 2a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari

Il presente Bando riguarda le azioni relative agli assi D ed E dell'**obiettivo 3** ex Regolamento (CE) 1260/1999, "**Favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione**", inquadrabili nelle misure di seguito indicate, comprese nel Complemento di Programmazione e finanziabili su tutto il territorio provinciale:

#### Asse D

**"Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia"**

#### Misura D1

**"Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle piccole e medie imprese"**

#### Linea di intervento 1 – "Formazione continua"

##### Azioni ammissibili:

- D1.1.1 Formazione in ambito organizzativo – gestionale:** comprendente interventi formativi **riservati alle piccole e medie imprese** finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, anche attraverso la formazione informatica e linguistica, nonché al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle norme vigenti.
- D1.1.2 Formazione in ambito tecnico - tecnologico - produttivo:** comprendente interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive e alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, inclusi gli interventi a carattere tecnico – operativo riguardanti l'informatica, la sicurezza, la valorizzazione e la tutela dell'ambiente, la sperimentazione di materiali o prodotti innovativi, l'apprendimento di lingue straniere.
- D1.1.3 Formazione nell'ambito dei servizi alla persona:** comprendente interventi formativi di tipo tecnico operativo inerenti attività che caratterizzano i servizi alla persona, incluse le attività tipiche del terzo settore.

##### Modalità di intervento:

Sono finanziabili nell'ambito della presente misura i corsi strutturati, i corsi individuali ed i voucher formativi.

##### Destinatari:

Lavoratori appartenenti alle categorie del paragrafo 1c), ad esclusione dei lavoratori della Pubblica Amministrazione.

##### Operatori aventi titolo:

Operatori appartenenti a tutte le categorie indicate al paragrafo 1b), ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Comunità Montane, A.S.R., CCIAA e altre PA) per le azioni di formazione diretta.

#### Misura D2

**"Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione"**

#### Linea di intervento 1 – "Formazione continua dei dipendenti pubblici"

##### Azioni ammissibili:

- D2.1.1 Formazione connessa al processo di decentramento e modernizzazione:** comprendente interventi formativi destinati allo sviluppo dei sistemi di programmazione, bilancio e controllo, al rafforzamento dei sistemi di gestione e valutazione del personale, al rafforzamento delle competenze inerenti la comunicazione interna/esterna ed istituzionale, interventi formativi di tipo tecnico-operativo volti al miglioramento dei servizi al cittadino e alla gestione delle nuove funzioni trasferite o delegate.
- D2.1.2 Formazione nell'ambito dei servizi pubblici sociali, assistenziali e per l'immigrazione:** riservata al personale impiegato presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni e dello Stato operanti direttamente

o indirettamente in attività socio-assistenziali e/o nei confronti dell'immigrazione regolare, comprendente interventi formativi destinati a favorire l'integrazione tra i servizi del lavoro e delle politiche sociali.

**Modalità di intervento:**

Sono finanziabili nell'ambito della presente misura i corsi strutturati, i corsi individuali ed i voucher formativi.

**Destinatari:**

- a) Lavoratori della P.A. impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base;
- b) Funzionari della Pubblica Amministrazione;
- c) Quadri e dirigenti della Pubblica Amministrazione;
- d) Lavoratori impiegati dalle P.A. con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

**Operatori aventi titolo:**

- **Comuni, Comunità Montane, e altre forme associative tra enti locali** previste dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, **Aziende Sanitarie Regionali (A.S.R.), Camere di Commercio ed altre Amministrazioni Pubbliche** della provincia di Torino così come definite dall'art.1 D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., per la formazione di lavoratori in esse occupati (formazione diretta);
- **Agenzie formative ex L.R. 63/95 art.11, 1° comma, lettere a), b) e c)**, inclusa Città Studi s.p.a., che intendano formare lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni suindicate (formazione indiretta); possono essere altresì beneficiarie dei contributi a valere sulla presente misura le A.T.S. costituite da almeno un'agenzia formativa, con funzione di capofila, e da un Ateneo.

Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono essere beneficiarie dei contributi per i soli interventi ad esse espressamente destinati nell'ambito dell'azione D2.1.2.

# Asse E

**“Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro”**

Misura E1

**“Sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro dipendente ed autonomo e promozione dell'imprenditoria femminile”**

## Linea di intervento 6 – “Formazione continua”

**Azioni ammissibili:**

**E1.6.1 Formazione continua per le donne:** comprendente interventi formativi di aggiornamento/riqualificazione connessi allo sviluppo di carriera di donne occupate nel settore privato e pubblico, dipendenti e imprenditrici.

**Modalità di intervento:**

Sono finanziabili nell'ambito della presente misura i corsi strutturati, i corsi individuali ed i voucher formativi.

**Destinatari:**

Lavoratrici appartenenti a tutte le categorie indicate al paragrafo 1c).

**Operatori aventi titolo:**

Operatori appartenenti a tutte le categorie indicate al paragrafo 1b).

### 2b) Limiti di durata degli interventi finanziabili

Sono finanziabili nell'ambito del presente Bando **corsi strutturati o individuali di durata compresa tra un massimo di 100 ore ed un minimo di 16 ore**; per i corsi di contenuto tecnico operativo la durata massima può essere elevata a 140 ore. Per le sole azioni finanziate con la modalità del voucher formativo la durata minima finanziabile è ridotta a 8 ore.

### 2c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

**Non si considerano ammissibili** ai fini del presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- i corsi inerenti funzioni specifiche degli Operatori di Polizia Locale;
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994 e s.m.i.;



- i corsi riguardanti le tecniche di survival;
- gli interventi rivolti alla P.A. già destinatari di specifici contributi della Provincia, della Regione o del Dipartimento della Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri.

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

**Si considerano finanziabili** sulle misure di cui al presente Bando i corsi per il passaggio dalla qualifica Adest alla qualifica O.S.S. (durata massima 58 ore di cui 50 ore di corso e 8 ore per esami).

Indipendentemente dal soggetto proponente i corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni sono soggetti alla regolamentazione prevista dal **D.Lgs 23/6/2003 n.195**.

Tali corsi possono essere erogati dagli enti indicati all'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo oppure, qualora venissero emanate ulteriori disposizioni in materia prima del periodo di presentazione delle domande, anche dagli eventuali soggetti individuati come idonei, secondo le procedure previste dal D.Lgs 23/6/2003 n.195; fino all'emanazione di tali disposizioni i corsi possono essere organizzati anche da agenzie formative e consorzi di imprese di cui al paragrafo 1b) della Direttiva Occupati 2004-2006, accreditati. La partecipazione ai corsi medesimi è riservata a persone in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Il programma dei corsi deve prevedere almeno i **contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997**.

Analogamente, i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso aziendale devono prevedere i contenuti minimi di cui al **D.M. 388 del 15/07/2003 (G.U. n. 27 del 3/02/2004)** e rispettare le disposizioni di cui alla **D.G.R. n. 68-13975 del 15/11/2004**, con riferimento in particolare ai programmi e agli obiettivi didattici e all'affidamento della docenza a personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del SSN.

## Cap. 3) RISORSE DISPONIBILI

### 3a) Riparto delle risorse per Azione

Le risorse del presente Bando, attribuite con Determinazione del Direttore Regionale Formazione Professionale – Lavoro n. 143 dell'1/03/2005, ammontano a complessivi Euro 24.000.000,00, derivanti da parte della dotazione del P.O.R. FSE Obiettivo 3 - misure D1, D2 e parte di E1 - per le annualità 2004, 2005 e 2006, incrementate dalle economie determinatesi nel precedente periodo della programmazione 2000/2006.

TABELLA 1) – Bando occupati 2005 – Ripartizione delle risorse per misura / azione				
Asse	Mis./L.i. Lin.Int	A z.	Descrizione	Disponibilità (fondi pubblici) €
D	D1.1	1	Formazione in ambito organizzativo – gestionale (pmi)	13.018.474,56
		2	Formazione in ambito tecnologico- produttivo	6.612.558,51
		3	Formazione nell'ambito dei servizi alla persona	1.033.212,27
		T o t.	<i>Sviluppo della FC, della flessibilità del MdL e della competitività delle imprese</i>	20.664.245,34
	D2.1	1	Formazione per la modernizzazione ed il decentramento della P.A.	2.384.513,97
		2	Formazione nei servizi pubblici sociali e assistenziali	794.837,99
		T o t.	<i>Adeguamento delle competenze della P.A.</i>	3.179.351,96
E	E1.6	1	Formazione continua per le donne	156.402,70
		T o t.	<i>Sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro dipendente/autonomo</i>	156.402,70
<b>Totale generale</b>				<b>24.000.000,00</b>

Agli interventi di carattere monoaziendale è riservata una quota pari al 25% delle risorse di ciascuna azione.

### 3b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi

In relazione al periodo di avvio degli interventi ed alle relative scadenze di presentazione delle domande di cui al successivo paragrafo 7a), le risorse per ciascun tipo di azione sono attribuite, in prima istanza, secondo la seguente suddivisione:

I.	primo sportello	€ 16.000.000,00	pari a 2/3 del totale
II.	secondo sportello	€ 8.000.000,00	pari a 1/3 del totale

<b>TABELLA 1a) – Bando occupati 2005 – Risorse per misura / azione – Primo sportello</b>				
<b>Asse</b>	<b>Mis./ Lin.Int</b>	<b>A z.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Disponibilità (fondi pubblici) €</b>
<b>D</b>	<b>D1.1</b>	1	Formazione in ambito organizzativo – gestionale (pmi)	8.678.983,04
		2	Formazione in ambito tecnologico- produttivo	4.408.372,34
		3	Formazione nell'ambito dei servizi alla persona	688.808,18
		<i>T o t.</i>	<i>Sviluppo della FC, della flessibilità del MdL e della competitività delle imprese</i>	<i>13.776.163,56</i>
	<b>D2.1</b>	1	Formazione per la modernizzazione ed il decentramento della P.A.	1.589.675,98
		2	Formazione nei servizi pubblici sociali e assistenziali	529.891,99
		<i>T o t.</i>	<i>Adeguamento delle competenze della P.A.</i>	<i>2.119.567,97</i>
<b>E</b>	<b>E1.6</b>	1	Formazione continua per le donne	104.268,47
		<i>T o t.</i>	<i>Sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro dipendente/autonomo</i>	<i>104.268,47</i>
<b>Totale primo sportello</b>				<b>16.000.000,00</b>

TABELLA 1b) – <i>Bando occupati 2005</i> – Risorse per misura / azione – <i>Secondo sportello</i>				
Asse	Mis./ Lin.Int	A z.	Descrizione	Disponibilità (fondi pubblici) €
D	D1.1	1	Formazione in ambito organizzativo – gestionale (pmi)	4.339.491,52
		2	Formazione in ambito tecnologico- produttivo	2.204.186,17
		3	Formazione nell'ambito dei servizi alla persona	344.404,09
		T o t.	<i>Sviluppo della FC, della flessibilità del MdL e della competitività delle imprese</i>	6.888.081,78
	D2.1	1	Formazione per la modernizzazione ed il decentramento della P.A.	794.837,99
		2	Formazione nei servizi pubblici per l'immigrazione	264.946,00
		T o t.	<i>Adeguamento delle competenze della P.A.</i>	1.059.783,99
E	E1.6	1	Formazione continua per le donne	52.134,23
		T o t.	<i>Sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro dipendente/autonomo</i>	52.134,23
<b>Totale secondo sportello</b>				<b>8.000.000,00</b>

La quota di risorse relative al primo periodo eventualmente residuante per parziale inutilizzo viene attribuita al secondo periodo, fatto salvo l'immediato riutilizzo delle risorse residue su singole azioni, secondo il criterio di cui al successivo paragrafo 8f.

### 3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia di Torino potrà operare, anche in corso di esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

### 3d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle **norme comunitarie per gli aiuti di stato** ed in particolare del Reg. n. 68/2001 della CE del 12/01/2001 e s.m.i., relativo agli aiuti per la formazione, **qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle spese** per una quota definita in relazione alla propria dimensione e localizzazione, nonché al tipo di formazione erogata, **non inferiore ai valori indicati dalla tabella 2).**

TABELLA 2) – <i>Bando occupati 2004</i> – Quote minime di cofinanziamento privato		
Grandi imprese	Formazione specifica	Formazione generale
Al di fuori di una zona prioritaria	75 %	50 %
Localizzate in zona prioritaria ex art. 87 - 3.c	70 %	45 %
Piccole e medie imprese	Formazione specifica	Formazione generale
Al di fuori di una zona prioritaria	65 %	30 %
Localizzate in zona prioritaria ex art. 87 - 3.c	60 %	25 %

Le percentuali suindicate sono ridotte del 10% quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla

formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

durante i primi 6 mesi dall'assunzione

- giovani di età inferiore a 25 anni, al primo impiego;
- persone già precedentemente occupate che sono rientrate al lavoro dopo un'interruzione di almeno 3 anni;
- neoassunti già disoccupati di lungo periodo (senza lavoro da più di 12 mesi);

ed inoltre

- lavoratori disabili;
- lavoratori migranti;
- lavoratori di età superiore a 45 anni privi di titolo di studio di scuola secondaria superiore o equivalente.

**Le suddette percentuali di cofinanziamento non si applicano alle azioni formative rivolte ai dipendenti della pubblica amministrazione**, in quanto non rientranti nel campo di applicazione della norme sugli aiuti di stato.

**Le zone prioritarie ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato U.E.**, nelle cui aree i beneficiari dei contributi di cui al presente Bando possono usufruire delle minori quote di cofinanziamento indicate sulla tabella 2), sono stabilite dalla Decisione della Commissione Europea "C (2000) 2752" del 20/09/2000 e riportate dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/11/2000 – supplemento ordinario alla G.U. n. 284 del 5/12/2000; sono altresì indicate nell'allegato "A" del presente Bando.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese e/o a titolari di PMI, in relazione alle rispettive finalità e contenuti, in:

**interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti teorico-pratici funzionali alla specifica mansione/specifico ruolo svolta/o o da svolgere nell'impresa beneficiaria;

**interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti di carattere generale che, non essendo unicamente funzionali al ruolo occupato o da occupare all'interno dell'azienda beneficiaria, procurano una qualificazione ampiamente spendibile anche presso altre imprese, ovvero portano all'acquisizione di competenze trasversali trasferibili in altre realtà lavorative.

Ai fini del presente Bando **tutti i tipi di azione formativa, diretta o indiretta, in forma strutturata o individuale, rivolti a lavoratori e/o a titolari di una medesima impresa, si considerano interventi di formazione specifica.**

**Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica o patente di mestiere o le azioni di formazione indiretta organizzate in corsi strutturati pluriaziendali**, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori e/o titolari appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo, **nonché le azioni finanziate mediante il voucher si considerano interventi di formazione generale.**

### **3e) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo**

**L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni intervento** (corso strutturato, corso individuale, voucher) sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative percentuali di cui al precedente paragrafo 3d).

**Per gli interventi pluriaziendali**, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento, il costo totale è ripartito ed attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso.

In tale caso, l'importo del cofinanziamento privato del corso è **costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuna delle imprese committenti del corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative percentuali.**

Le agenzie formative e gli altri enti di natura privata non classificati come impresa che siano titolari di corsi destinati ai propri dipendenti, garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.

**Le rimanenti quote pubbliche sono a carico del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione, nelle proporzioni definite dalla normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.**

Le agenzie formative, i consorzi e le aziende capofila di ATI che siano titolari di corsi strutturati o individuali per conto di imprese (formazione indiretta) sono tenuti a garantire che queste ultime assicurino il cofinanziamento.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando non può in ogni caso superare la somma di 1 milione di Euro;

entro lo stesso limite deve essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.

## Cap. 4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

### 4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa

I costi ammissibili fanno riferimento al Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10/03/2004 ed alla classificazione prevista dal Reg. n. 68/2001 della CE del 12/01/2001 e s.m.i. in materia di aiuti di stato alla formazione, nonché alle disposizioni obbligatorie derivanti dall'Atto Generale di cui alle DD.GG.RR. n. 32-26991 del 1/04/1999 e n. 24-1025 del 9/10/2000, alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n. 23-10607 del 6/10/2003 e n. 19-12460 del 10/05/2004, nonché alle "Linee guida per la rendicontazione e la certificazione delle spese dei progetti in applicazione della L.R. n. 8 del 14/04/2003" di cui alla Determinazione della Direzione Regionale F.P. – L. n. 739 dell'8/10/2004.

Indicativamente si considerano preventivabili le seguenti spese:

N	CATEGORIA	OGGETTO
1	Costi del personale docente, incluso l'eventuale personale aziendale per le ore in cui sia impiegato nell'azione finanziata con esclusiva funzione docente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribuzione e oneri di personale docente interno</li> <li>- Costo delle prestazioni di docenza fornite da esperti interni o esterni</li> <li>- Assicurazioni contro gli infortuni di personale docente</li> </ul>
2	Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viaggi/trasferte di personale docente</li> <li>- Viaggi degli allievi</li> <li>- Vitto e/o alloggio per i partecipanti</li> </ul>
3	Altre spese correnti in misura strettamente rapportata alla durata dell'azione cui sono riferite ed al numero dei relativi partecipanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribuzione e oneri di personale di direzione, di coordinamento, amministrativo o ausiliario interno</li> <li>- Prestazioni professionali esterne di carattere amministrativo/ausiliario</li> <li>- Affitto e manutenzione ordinaria di immobili</li> <li>- Noleggio e manutenzione ordinaria di attrezzature</li> <li>- Materiali di consumo per esercitazioni dei partecipanti, indumenti protettivi e materiali didattici in dotazione collettiva o individuale</li> <li>- Forniture di cancelleria, spese postali e telefoniche, per luce, gas, acqua, riscaldamento e condizionamento</li> <li>- Canoni per collegamenti telematici</li> <li>- Selezione/orientamento partecipanti, visite di istruzione degli allievi</li> <li>- Visite mediche</li> <li>- Pubblicizzazione degli interventi, bandi, inserzioni</li> <li>- Monitoraggio, prove e controlli finali</li> </ul>
4	Ammortamento di attrezzature e strumenti, riferito alla quota di uso esclusivo per la formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammortamento delle attrezzature</li> </ul>
5	Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione dell'intervento formativo</li> <li>- Elaborazione sussidi didattici/dispense, anche per formazione a distanza</li> </ul>
6	Costi di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costo della certificazione esterna dei rendiconti</li> </ul>
7	Costi del personale (allievi), <b>fino a un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili (da 1 a 6)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti)</li> <li>- Assicurazione partecipanti</li> </ul>

Le spese riportate sul precedente prospetto sono raggruppate, a titolo esemplificativo ed in relazione alla rispettiva destinazione, secondo i servizi erogabili di seguito indicati:

N.	Servizi erogabili	Componenti di spesa (a titolo indicativo)
1	Formazione frontale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costi del personale docente</li> <li>- Spese di trasferta del personale docente</li> <li>- Altre spese correnti</li> <li>- Ammortamenti</li> <li>- Costi dei servizi di progettazione e/o di consulenza</li> <li>- Certificazione esterna dei rendiconti</li> </ul>
2	Formazione a distanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutor / Animatore on line</li> <li>- Docente esperto dei contenuti</li> <li>- Altre spese correnti (in quanto compatibili con la Formazione a Distanza)</li> <li>- Tecnico hardware e software</li> <li>- Ammortamenti</li> <li>- Costi dei servizi di progettazione e/o di consulenza</li> <li>- Certificazione esterna dei rendiconti</li> </ul>
3	Trasferte degli allievi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viaggi degli allievi</li> <li>- Vitto e alloggio degli allievi</li> </ul>
4	Retribuzione degli allievi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi)</li> </ul>

#### 4b) Determinazione dei preventivi di spesa

Il preventivo di ogni corso strutturato o individuale è scorporato in relazione ai servizi erogabili nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei parametri riportati sulla successiva tabella 3), predefiniti in sede di valutazione di congruità dei costi, al fine di consentire la copertura delle spese essenziali, in rapporto agli importi unitari rendicontati in esercizi precedenti, e in riferimento ai limiti indicati dall'U.E.

**Il massimo importo destinabile per ogni corso alle spese di formazione**, sia frontale sia a distanza, risulta dal prodotto di un importo unitario non superiore al parametro "A1" - spesa formazione base - espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso strutturato o individuale e per un numero di allievi denominato parametro "C1" - valore atteso allievi base - determinato in funzione del risultato formativo normalmente atteso.

Al fine di incentivare la maggiore partecipazione ai corsi strutturati, **l'importo delle spese di formazione, come sopra determinato, può essere incrementato, per la formazione diretta, da una quota aggiuntiva** risultante dal prodotto del parametro "A2" – premio spesa formazione – per il numero di ore del corso e per un numero di allievi aggiuntivo denominato parametro "C2" – incremento valore atteso allievi.

Per i corsi svolti con la modalità **FAD**, **il valore atteso (C1 + C2) corrisponde al numero di allievi che abbiano frequentato e dei quali sia certificato il superamento delle prove intermedie e finali previste dal relativo percorso formativo.**

**Non sono ammessi interventi svolti interamente in modalità FAD.**

Nel caso di interventi con FAD le ore di formazione a distanza non possono superare l'80% delle ore complessive del corso; la quota in FAD non può tuttavia essere inferiore a 8 ore. **In ogni caso devono essere previste almeno 6 ore di intervento in modalità frontale, di cui 2 ore di introduzione in fase iniziale, 2 ore per verifica intermedia e 2 ore per verifica finale.**

**L'importo destinabile per ogni corso alle spese di trasferta allievi** è individuato nel costo reale di tali eventuali trasferte, nei limiti dei rispettivi CCNL, **per i soli corsi svolti interamente presso strutture esterne all'impresa/ente**, ed è espresso in Euro per giorno per il numero di allievi che ne usufruiscono.

**L'importo destinabile per ogni corso alle spese di retribuzione degli allievi** risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore del corso strutturato o individuale e per il numero di allievi partecipanti per i quali è preventivabile; ne è ammessa la contabilizzazione quando il corso sia tenuto entro l'orario di lavoro così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda e, in ogni caso, solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi non può superare la somma degli**

**altri importi preventivati (spese formazione + spese trasferta) e concorre esclusivamente alla composizione dell'eventuale quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina secondo le seguenti corrispondenze:

- per titolari e coadiuvanti si assume il costo orario di un lavoratore specializzato secondo il CCNL di riferimento;
- per agenti e soggetti con contratto di collaborazione coordinata continuativa e di lavoro a progetto e occasionale si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento.

**Per i corsi destinati a lavoratori in C.I.G.O. o a lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione), indipendentemente dal modello organizzativo adottato, si ammette la preventivazione delle sole spese generali e accessorie, escluso il reddito dei partecipanti che pertanto non concorre neppure alla composizione dell'eventuale quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

**Gli importi delle attività finanziate mediante il voucher aziendale sono espressi in cifra fissa con le modalità di cui al successivo paragrafo 4d); essendo riferiti al costo a catalogo delle azioni medesime, sono classificati sotto il titolo **spese di formazione** e non possono essere integrati da spese accessorie di trasferta né da spese aggiuntive di reddito degli allievi.**

#### 4c) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa

**TAB. 3) – Parametri per la determinazione delle spese di formazione** (valori espressi in Euro per ora per allievo - riferiti alla formazione sia frontale sia a distanza)

Tipo di azione	Spese essenziali (valori massimi)		Premi (valori massimi)	
	Parametro A1 Spesa formaz. base	Parametro C1 Valore atteso allievi base	Parametro A2 Spesa formaz. premio	Parametro C2 Incremento valore atteso
<b>1) Formazione DIRETTA</b> di occupati alle dipendenze dell'operatore titolare della domanda	<b>€ 17,00</b>	<b>6</b>	<b>€ 6,00</b>	<b>4</b>
<b>2) Formazione INDIRETTA</b> di occupati alle dipendenze di terzi committenti (Riservata alle Agenzie formative, ai Consorzi di imprese e alle A.T.I./A.T.S.)	<b>€ 10,50</b>	<b>12</b>	--	--

Per i corsi individuali il valore atteso allievi si intende ridotto a 1 e non è ammesso il premio.

#### 4d) Finanziamento dei voucher aziendali

**Beneficiario del voucher** aziendale può essere esclusivamente l'operatore che intenda far partecipare i propri addetti ad un'azione formativa (**formazione diretta**).

Per ciascuna fase di presentazione delle relative domande (cosiddetto sportello) può essere riconosciuto un **numero massimo di voucher**, determinato, in relazione alla classe di dimensione aziendale, come segue:

- Grande impresa            n. 25
- Media impresa            n. 12
- Piccola impresa        n. 6
- Microimpresa            n. 3

Ai soli fini della determinazione del numero massimo di voucher erogabili, le pubbliche amministrazioni sono considerate grandi, medie, piccole o micro sulla base della classificazione per numero di addetti adottata per le imprese.

Si ricorda che anche le attività formative a voucher sono finanziate secondo le norme comunitarie sugli aiuti di Stato di cui alla tabella 2) del presente Bando; si richiama altresì il paragrafo 3d) nella parte in cui specifica che le azioni finanziate mediante la modalità voucher si considerano interventi di formazione generale.

**Il valore massimo del voucher** è stabilito, in relazione alla durata dell'azione cui si riferisce, in:

- Euro 475,00 pro capite, per la partecipazione ad attività formative di durata pari o inferiore a 40 ore;
- Euro 630,00 pro capite, per la partecipazione ad attività formative di durata superiore a 40 ore.

## Cap. 5) OBIETTIVI TRASVERSALI

### 5a) Rispondenza agli obiettivi trasversali della programmazione comunitaria

Nella valutazione delle proposte si tiene conto dei principi espressi a titolo di obiettivi trasversali dalla programmazione comunitaria, mediante l'attribuzione degli **specifici punteggi** di cui al paragrafo 8e).

- **Principio delle pari opportunità** – usufruiscono di specifico punteggio gli interventi formativi che garantiscano una partecipazione femminile pari o superiore alla percentuale di donne che lavorano nell'impresa sul totale degli occupati nell'impresa stessa, esclusi i casi in cui l'incidenza di genere è nulla per assenza di donne occupate. Nel caso di interventi pluriaziendali, la percentuale di donne partecipanti al corso deve essere pari o superiore alla media della percentuale di donne occupate in ciascuna impresa/ente committente (da quest'ultimo conteggio sono esclusi gli eventuali committenti senza donne occupate)
- **Principio dello sviluppo locale** – usufruiscono di specifico punteggio gli interventi formativi direttamente connessi a progetti di impresa espressamente rientranti nei seguenti programmi di sviluppo locale approvati dall'autorità competente:
  - Patti Territoriali;
  - Patto per lo Sviluppo (città di Torino).

La connessione tra l'intervento formativo proposto ed il programma di sviluppo locale deve essere attestata da parte del soggetto promotore/responsabile del programma medesimo.

- **Principio dello sviluppo della società dell'informazione** – usufruiscono di specifico punteggio gli interventi formativi espressamente e interamente destinati alla diffusione delle conoscenze di base in campo informatico.

## Cap. 6) PRIORITA'

### 6a) Priorità generali

Analogamente alla presa in conto dei principi, di cui al paragrafo precedente, usufruiscono degli specifici punteggi di cui al paragrafo 8e), allorché adeguatamente documentati, gli interventi formativi:

- destinati **alle microimprese del settore I.C.T.** (Tecnologie della gestione di informazione e comunicazione);
- destinati a sostenere l'evento **"Olimpiadi 2006"** attraverso la riqualificazione di professionalità connesse allo sviluppo del turismo, del commercio, dello spettacolo, dell'offerta di servizi per lo sport ed il tempo libero e al settore delle costruzioni in rapporto alla realizzazione di opere olimpiche e di grandi opere infrastrutturali;
- programmati nell'ambito di **piani aziendali per la sicurezza conseguenti ad investimenti straordinari in materia di sicurezza sul lavoro;**
- programmati nell'ambito di **piani aziendali di risanamento/miglioramento conseguenti ad investimenti straordinari in materia ambientale;**
- destinati alla riqualificazione di **lavoratori adulti con basso livello di qualificazione** (persone di età superiore a 32 anni in possesso del solo titolo dell'obbligo scolastico);
- destinati alla riqualificazione di **lavoratori con contratto a tempo parziale o a tempo determinato;**
- i cui committenti siano imprese che nel biennio precedente la domanda abbiano beneficiato di finanziamenti o **contributi della Regione Piemonte per l'innovazione e la ricerca;**
- a carattere pluriaziendale, che assicurino la partecipazione del **maggior numero di committenti.**



Per assicurare equilibrate opportunità di realizzazione tra le azioni a carattere pluriaziendale e le azioni riguardanti singole imprese, **è riservata agli interventi monoaziendali una quota pari al 25% della disponibilità di ciascuna azione.**

## 6b) Priorità specifiche provinciali

Usufruiscono altresì di specifico punteggio, allorché adeguatamente documentati, gli interventi formativi:

- destinati alla riqualificazione/aggiornamento di lavoratori del **comparto auto** e/o di lavoratori di aziende che operano nella produzione di prodotti e/o nella fornitura di servizi destinati ad aziende del settore veicolistico, il cui ultimo fatturato sia stato almeno pari al 30% per tale settore;
- di tipo indiretto, che abbiano almeno quattro imprese/enti committenti del corso (con punteggio più alto in ragione del **maggior numero di committenti**) [a potenziamento dell'analoga priorità regionale];
- destinati alla riqualificazione/aggiornamento di **lavoratori in C.I.G.O.**;
- che abbiano come obiettivo la **formazione linguistica, all'accoglienza e alla cultura del territorio** per operatori della filiera del turismo, del commercio e dei servizi pubblici e privati relativi al turismo;
- destinati alla riqualificazione/aggiornamento di lavoratori di aziende del **settore tessile**;
- destinati alla riqualificazione/aggiornamento di almeno un **lavoratore disabile** inserito nell'impresa/ente secondo le modalità previste dalla L. n. 482/1968, dalla L. n. 68/1999 o dalla L. n. 381/1991;
- destinati alla riqualificazione/aggiornamento di lavoratori di **imprese del settore biomedico**;
- destinati alla riqualificazione/aggiornamento di lavoratori di imprese del **settore I.C.T.**, con almeno 10 e non più di 249 addetti.

## Cap. 7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

### 7a) Forme e scadenze di presentazione delle domande

Le domande, per le attività riferite al presente Bando, dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

**<http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/bandi/occupati>**

Tutti gli operatori presenti in un progetto, sia **presentatori**, sia **committenti** dei corsi, che non siano in possesso del proprio **Codice Anagrafico Regionale**, devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale a ciò preposto, tramite l'apposito programma di proposta di autoinserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre i controlli ed i tempi di valutazione dei progetti, consente **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti**; provvede inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica**. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **deve essere sottoscritto** dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'organismo presentatore; **deve quindi essere recapitato a:**

**PROVINCIA DI TORINO – Servizio Formazione Professionale**

**Ufficio Formazione Occupati**

**Via Bertola, 28 – 10122 TORINO**

Il modulo originale può altresì essere sottoscritto al momento della consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto presentatore, alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

**Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda;** in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

La presentazione delle domande relative al presente Bando avviene **due volte** nei seguenti periodi di apertura del relativo sportello ed **in orario di ufficio per il pubblico** (da lun. a gio. ore 9.00 – 12.00/ 14.00 – 16.00 – ven. ore 9.00 – 12.00) presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale di via Bertola, 28:

**I. da lunedì 23 maggio a venerdì 27 maggio 2005**

**II. da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre 2005**

**Le domande pervenute fuori dai termini sopra riportati saranno respinte.** Non farà fede il timbro postale.

## **7b) Documentazione facente parte integrante della domanda**

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- 1. modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994 (modificato dal D.Lgs. n. 195 del 29/07/2003), l'impegno a garantire senza alcuna delega le funzioni di direzione, coordinamento ed amministrazione delle attività oggetto della richiesta, il rispetto delle norme e disposizioni inerenti l'accreditamento delle sedi formative e l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
- 2. fotocopia del documento di identità in corso di validità** del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
- 3. dichiarazione delle imprese interessate** attestante l'intento di costituire l'Associazione Temporanea di Imprese e recante l'indicazione dell'impresa capofila già accreditata (solo per le A.T.I. in fase di costituzione);
- 4. dichiarazione delle imprese interessate** attestante l'intento di costituire l'Associazione Temporanea di Scopo e recante l'indicazione dell'agenzia formativa capofila già accreditata (solo per le A.T.S. in fase di costituzione);
- 5. presa d'atto** dell'ente gestore dei servizi socio-assistenziali, territorialmente competente, quale titolare delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative per gli operatori dei servizi sociali ai sensi della L.R. 8/01/2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", che ha abrogato la L.R. 62/95 (solo per i corsi ADEST-OSS);
- 6. lettere di incarico delle imprese/enti committenti**, rilasciate al soggetto presentatore della domanda (Agenzia formativa, Consorzio, Capofila di A.T.I., Capofila di A.T.S.); **le lettere, redatte su carta intestata del committente per ciascun corso, contenente tutti i dati e le informazioni indicati dal fac-simile predisposto dalla Provincia, devono fare esplicito riferimento al corso ed essere sottoscritte in originale.** Qualora la commessa sia stata affidata tramite fax sono ammessi questi ultimi, fatta salva la possibilità da parte degli uffici istruttori di richiedere successivamente la documentazione originale; **nell'ambito della lettera di incarico l'impresa/ente committente deve dichiarare la propria dimensione (grande, media, piccola, micro) secondo la classificazione di cui al paragrafo 1e) e il numero degli allievi-dipendenti (o assimilati) interessati dall'intervento formativo;**
- 7. documentazione** (come sotto indicata) relativa agli obiettivi trasversali e/o alle priorità di cui ai capitoli 5) e 6) nel caso in cui si richiede siano attribuite a ciascun intervento.

**La documentazione deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della domanda e non è integrabile in momenti successivi.**

**La carenza anche di uno solo dei documenti di cui ai punti da 1 a 5 comporta l'inammissibilità della domanda stessa o del corso a cui si riferisce.**

**L'assenza o l'irregolarità delle lettere di cui al punto 6 comporta per ciascun intervento l'esclusione dei committenti a cui sono riferite.**

**La mancata presentazione dei documenti di cui al punto 7 non consente l'attribuzione dei relativi punteggi di priorità.**

La documentazione per l'attribuzione delle diverse priorità è costituita:

- **per le azioni connesse allo sviluppo locale**, dall'attestazione, rilasciata dal soggetto promotore/responsabile del programma di sviluppo locale recante gli estremi di approvazione dello stesso, comprovante la connessione dell'intervento proposto con il programma medesimo; nell'attestazione devono essere esplicitamente indicati la denominazione dell'intervento e le imprese/enti interessati;
- **per le azioni comprese in piani per la sicurezza sul lavoro**, dall'estratto dell'ultimo "Piano aziendale per la valutazione dei rischi" recante la descrizione degli investimenti straordinari in materia di sicurezza realizzati nei 12 mesi precedenti la domanda, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione del Piano, dalla dichiarazione del Responsabile Aziendale per la Sicurezza attestante i medesimi dati. In entrambi i casi deve emergere chiaramente dalla documentazione/dichiarazione la connessione tra l'intervento formativo e gli investimenti straordinari effettuati;
- **per le azioni comprese in piani di risanamento/miglioramento ambientale**, da una specifica relazione del competente servizio aziendale recante la descrizione degli investimenti straordinari in materia ambientale realizzati nei 12 mesi precedenti la domanda. Dalla relazione deve emergere chiaramente la connessione tra l'intervento formativo e gli interventi straordinari effettuati;
- **per la connessione con l'evento "Olimpiadi 2006":**
  - a) dalla dichiarazione dell'operatore presentatore della domanda attestante che il corso proposto è connesso alla realizzazione degli interventi previsti dalla Legge n. 285 del 9/10/2000 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" – allegati 1, 2 e 3 – e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla D.G.R. n. 1 – 6429 del 25/06/2002 e s.m.i., ovvero nella gestione delle opere realizzate in conseguenza degli interventi medesimi - nell'attestazione devono essere esplicitamente indicati la denominazione dell'intervento e le imprese/enti committenti;
  - b) dalla dichiarazione dell'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competente per territorio attestante che il corso proposto, inerente la riqualificazione di professionalità connesse allo sviluppo del turismo, del commercio, dello spettacolo, dell'offerta di servizi per lo sport ed il tempo libero, è destinato a sostenere l'evento "Olimpiadi 2006". Nell'attestazione devono essere esplicitamente indicati la denominazione dell'intervento e le imprese/enti committenti;
  - c) dalla dichiarazione di un soggetto istituzionalmente incaricato dell'organizzazione dell'evento "Olimpiadi 2006" attestante che il corso è destinato a proprio personale direttamente impegnato nell'organizzazione medesima;
- **per le azioni destinate alle imprese che nel biennio precedente la domanda hanno ricevuto finanziamenti o contributi dalla Regione Piemonte per l'innovazione e la ricerca**, dalla copia dell'atto amministrativo regionale di concessione del finanziamento o documentazione equivalente comprovante il finanziamento per attività di cui all'art. 13 L.140/94 e smi e/o attività analoghe;
- **per gli interventi destinati ai lavoratori del settore tessile, del settore biomedico e del settore I.C.T.**, dalla visura camerale;
- **per gli interventi destinati ai lavoratori del settore veicolistico**, dalla visura camerale e, nel caso in cui l'appartenenza al settore non sia direttamente desumibile dalla visura stessa, dalla dichiarazione dell'impresa/ente attestante che l'ultimo fatturato è stato per almeno il 30% relativo alla produzione di prodotti e/o nella fornitura di servizi destinati ad aziende del settore veicolistico.

Il riconoscimento delle priorità inerenti le pari opportunità, la destinazione del corso a lavoratori con contratto a TP o TD, la destinazione a lavoratori adulti con bassa qualificazione, a lavoratori in C.I.G.O. e a lavoratori disabili, la diffusione delle conoscenze di base in campo informatico e la formazione linguistica, all'accoglienza e alla cultura del territorio, le dimensioni per le imprese del settore ICT e la pluriaziendalità dell'azione, nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene **sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di domanda**, fatte salve le verifiche disposte dagli uffici provinciali incaricati dell'istruttoria, i quali possono altresì richiedere eventuale documentazione integrativa.

**Nel caso di interventi pluriaziendali** le specifiche condizioni di attribuzione delle priorità e le relative attestazioni, ove previste, devono riguardare tutte le imprese committenti.

**Nel caso di interventi riferiti ad una specifica categoria di persone**, a meno di diversa esplicita indicazione, tutti i partecipanti al corso dovranno essere in possesso dei requisiti di appartenenza a tale categoria.

## 7c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La domanda, come sopra formulata, deve inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. **qualora il presentatore sia un consorzio di imprese, un'agenzia formativa, un'associazione, una fondazione o un ente (ad eccezione degli enti locali per i quali non è richiesta documentazione):**
  - copia conforme dello statuto (per gli enti di emanazione di cui all'art.11- punto b - della L.R. 63/95, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante);
2. **inoltre, per i soli consorzi**
  - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio attestante che tutte le imprese committenti interessate dal progetto sono aderenti al consorzio medesimo da una data antecedente la presentazione della domanda;
3. **qualora il presentatore sia un'impresa:**
  - copia della visura camerale di data non anteriore a 3 mesi;
4. **qualora il presentatore sia uno studio professionale:**
  - dichiarazione, redatta su carta intestata dello Studio, attestante la data di avvio dell'attività ed il numero di dipendenti e/o collaboratori;
5. **qualora il presentatore sia un'impresa capofila di A.T.I. o un'agenzia formativa capofila di A.T.S.:**
  - copia conforme dell'atto costitutivo dell'A.T.I. o dell'A.T.S. (per le sole ATI o ATS già costituite);
6. **qualora in un intervento si proponga la destinazione a committenti di Province diverse:**
  - nota recante la motivazione della proposta;

Detta documentazione deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, a pena di inammissibilità della relativa domanda (per i punti da 1 a 5) o dei committenti localizzati in province piemontesi diverse dalla provincia di Torino (per il punto 6), entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. La Provincia di Torino si riserva di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte, dell'assegnazione del punteggio relativo alla priorità o connessa ai successivi controlli. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti presso gli archivi di altre pubbliche amministrazioni e relativi ai soggetti titolari o committenti di domande presentate sono acquisiti d'ufficio. **Per le ATI/ATS in fase di costituzione la copia conforme del relativo atto dovrà essere prodotta precedentemente all'attivazione dei corsi**

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. **L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, comporta l'immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca.**

Gli operatori che avessero già prodotto gli statuti richiesti, in copia conforme, in occasione di precedenti Bandi, qualora non siano sopravvenute variazioni, sono esentati da una nuova presentazione; in tal caso devono tuttavia citare numero di protocollo e data della domanda a cui tali documenti sono stati allegati.

## **Cap. 8) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE**

### **8a) Verifiche di ammissibilità della domanda**

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 7a);
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le modalità di legge (prive della copia del documento di identità del firmatario o con copia di un documento di identità non in corso di validità o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante / obbligatoria richiesta;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati dal presente Bando;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle proposte;
- inoltrate da soggetti sottoposti alle penalità di presentazione di cui al paragrafo 9i);
- non in regola con le disposizioni sull'accreditamento delle sedi formative.

## 8b) Verifiche di ammissibilità dei singoli interventi

Non saranno considerati ammissibili e pertanto **saranno respinti gli interventi:**

- riferiti ad attività non previste dal presente Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- che, in caso di formazione indiretta, individuino come sede di riferimento delle attività un'unità locale non in regola con le disposizioni sull'accREDITAMENTO o accREDITATA in una provincia diversa da quella a cui si è presentata la domanda;
- presentati ad una Provincia diversa da quella di competenza;
- per i quali tutti gli operatori committenti non abbiano titolo di partecipazione (\*);
- non conformi, per contenuti o destinatari, alle condizioni previste dalla misura/azione cui sono riferiti;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in FAD;
- non corredati della documentazione inerente la committenza, nei casi in cui questa sia richiesta (\*);
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore;
- che abbiano ottenuto un punteggio pari a zero nella valutazione di congruenza interna (criterio 2.1);
- privi della specifica documentazione inerente i singoli corsi richiesta come obbligatoria (punti 7 e 8 del paragrafo 7c).

**(\*) i committenti di un corso senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio.**

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, se richieste, si considera irregolare e comporta **l'inammissibilità della domanda o del corso oppure la cancellazione del committente a cui è riferita.**

Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

## 8c) Correzioni d'ufficio

In sede istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso indicati al precedente paragrafo 4c) sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote di cofinanziamento ad essi relative sono conseguentemente ricalcolate; analogamente sono proporzionalmente ridotti gli importi nel caso in cui uno o più committenti siano cancellati d'ufficio.

Nel caso di committenti, presenti su due o più interventi, i cui dati dimensionali o di localizzazione risultino discordanti, la Provincia di Torino, compiuti i necessari accertamenti, provvede alla correzione d'ufficio.

Analogamente si provvede alla correzione d'ufficio, sulla base di quanto dichiarato nella lettera di committenza, qualora il numero di allievi indicato su questa risulti inferiore al numero di allievi inserito sulla scheda corso.

## 8d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza

I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:

<i>Classe</i>	<i>%</i>	<i>Punteggio massimo</i>
1) Criteri inerenti le attività pregresse e monitorate	45	450
2) Criteri riferiti alla progettazione dell'azione	5	50
3) Criteri riferiti agli obiettivi trasversali del P.O.R.	12	120
4) Criteri riferiti alle priorità	38	380
<b><i>Totale</i></b>	<b>100</b>	<b>1000</b>

## 8e) Criteri di valutazione di merito

### Criteri riferiti al *soggetto presentatore* (pt. 450)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
<b>1)</b>	<b>Attività pregresse e monitorate</b>	<b>450</b>
1.1	Completamento dell'iter formativo approvato sui Bandi Occupati 2003/2004	120
1.2	Capacità di realizzazione della spesa	120
1.3	Mantenimento dei costi unitari preventivati al netto del reddito allievi	60
1.4	Assenza di irregolarità rilevate e verbalizzate in precedenti azioni finanziate	150

### Criteri riferiti al *singolo intervento proposto* (pt. 550)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
<b>2)</b>	<b>Congruenza interna</b>	<b>50</b>
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, progetto e attrezzature	50
<b>3)</b>	<b>Coerenza con gli obiettivi trasversali della programmazione</b>	<b>120</b>
3.1	Partecipazione femminile proporzionale all'incidenza di genere in azienda	50
3.2	Connessione documentata con progetti di sviluppo locale	40
3.3	Finalizzazione all'acquisizione di competenze di base di carattere informatico	30
<b>4)</b>	<b>Priorità generali</b>	<b>290</b>
4.1	Connessione documentata all'evento Olimpiadi 2006	30
4.2	Destinazione ad addetti di microimprese del settore I.C.T.	20
4.3	Connessione documentata con piani di sicurezza aziendale	30
4.4	Connessione documentata con miglioramento ambientale	30
4.5	Destinazione a lavoratori adulti con basso livello di qualificazione	50
4.6	Destinazione a lavoratori con contratto a tempo parziale o determinato	40
4.7	Incentivazione all'innovazione e alla ricerca	40
4.8	Carattere pluriaziendale dell'intervento	50(*)
<b>5)</b>	<b>Priorità provinciali (**)</b>	<b>max 90</b>
5.1	Aziende del comparto auto e settore veicolistico	30
5.2	Interventi formativi di tipo indiretto con almeno 4 committenti (da sommare all'analoga priorità regionale come indicato):	
5.2.1	8 o più committenti	(50 +) 23 (tot.= 73)
5.2.2	7 committenti	(40 +) 22 (tot.= 62)
5.2.3	6 committenti	(30 +) 21 (tot.= 51)
5.2.4	5 committenti	(25 +) 19 (tot.= 44)
5.2.5	4 committenti	(20 +) 18 (tot. = 38)
5.3	Destinazione a lavoratori in C.I.G.O.	40
5.4.	Formazione per il turismo	30
5.5	Destinazione ad addetti di aziende del settore tessile	30
5.6	Destinazione ad almeno un lavoratore disabile	30
5.7	Destinazione ad addetti di imprese del settore biomedico	30
5.8	Destinazione ad addetti di imprese P e M del settore I.C.T.	20

(\*) Il punteggio del criterio 4.8 è attribuito in ragione proporzionalmente più elevata in ordine al maggior numero dei committenti: 20 punti sono attribuiti alle attività di formazione indiretta con 4 imprese/enti committenti, 25 pt. con 5 committenti, 30 pt. con 6 committenti, 40 pt. con 7 committenti, 50 pt. con 8 o più committenti.

(\*\*) Per le attività formative che abbiano diritto ai punteggi relativi a più priorità provinciali per un punteggio aritmeticamente superiore a 90 punti, si precisa che, indipendentemente dal numero di priorità attribuibili e dal punteggio relativo, il punteggio totale complessivo delle priorità provinciali assegnabile a ciascun corso non può essere superiore a 90 punti.

I punteggi sono attribuiti automaticamente, a seguito dell'elaborazione informatizzata di dati dichiarati dall'operatore sulla domanda, previa validazione da parte degli uffici incaricati, e/o già in possesso dell'Amministrazione.

Il punteggio del criterio 2.1 è assegnato a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo intervento; **nel caso in cui il punteggio ottenuto per il criterio 2.1 risulti pari a 0 il corso è respinto.**

Per ognuno dei criteri indicati il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale tecnico di valutazione che sarà oggetto di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Il punteggio totale di ogni corso comprende l'incremento dovuto al punteggio ottenuto dal relativo presentatore.

## 8f) Formazione delle graduatorie

**La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli interventi in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi;** allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse, **in caso di pari punteggio, sarà data precedenza agli interventi di minore importo e, tra questi, agli interventi con maggior numero di allievi;** ove, a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità i relativi interventi saranno ordinati in graduatoria secondo un meccanismo di distribuzione casuale generato automaticamente dalla procedura informatica di composizione della graduatoria medesima.

**L'approvazione dei corsi avviene per ogni graduatoria nell'ordine in essa definito fino alla concorrenza delle disponibilità assicurate alla rispettiva azione per il periodo di presentazione cui essi sono riferiti, tenendo altresì conto della riserva dedicata ai corsi monoaziendali;** il finanziamento dei corsi di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo intervento integralmente finanziabile.

Qualora per carenza di domanda ammissibile a valere su una determinata azione si determini il mancato utilizzo delle risorse ad essa attribuite, il Dirigente del Servizio Formazione Professionale ha facoltà di provvedere, anche contestualmente all'approvazione delle graduatorie, a ridistribuire tali risorse, unitamente ai residui risultanti a causa dei predetti arrotondamenti, su altre azioni che presentino domanda in eccedenza, nell'ambito della medesima misura, permettendo in questo modo lo scorrimento delle graduatorie maggiormente sofferenti, intese per tali quelle che registrano una maggiore presenza di corsi non finanziati e/o con rilevante presenza di numero di prenotazioni di utenza e/o in base a priorità individuate dalla Provincia – Servizio Formazione Professionale.

## 8g) Attività escluse

Le attività appartenenti a domande respinte, che di conseguenza non siano state autorizzate, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione in periodi successivi.

Gli interventi presenti in graduatoria in quota eccedente il limite di finanziabilità non danno luogo ad alcuna autorizzazione e sono anch'essi respinti per esaurimento di disponibilità; possono essere ripresentanti nei periodi successivi ma non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'inserimento nelle relative graduatorie.

# Cap. 9) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

## 9a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative

A conclusione della fase di valutazione degli interventi il Dirigente del Servizio Formazione Professionale ne approva le graduatorie ed autorizza per ognuna di esse, fino alla concorrenza delle rispettive disponibilità, l'avvio degli interventi stessi, dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio degli interventi approvati con i relativi titoli, durate, parametri e importi, e stabilisce altresì il termine massimo entro il quale gli stessi devono essere avviati e conclusi. In ogni caso tutte le attività formative devono concludersi **entro otto mesi** della data di protocollo della suddetta comunicazione.

In considerazione delle modalità organizzative adottate per i corsi offerti a catalogo, di norma con calendarizzazioni predefinite, ed allo scopo di facilitare l'impiego del **voucher formativo** da parte delle imprese, per le attività finanziate tramite tale sistema saranno adottate **modalità di avvio semplificate e scadenze di inizio compatibili con le suddette calendarizzazioni.**

**Gli interventi devono essere iniziati entro la data indicata sull'autorizzazione a pena di cancellazione d'ufficio dell'attività e decadenza del relativo contributo:** il riconoscimento di avvenuto inizio è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi

amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dal P.O.R.

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito atto di adesione, la gestione dei registri, delle attività e, in generale, le modalità di attuazione della procedura saranno oggetto di apposita determinazione, reperibile sul sito internet della Provincia di Torino.

## 9b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi

Gli interventi di formazione indiretta di cui un operatore propone la realizzazione in provincia di Torino devono fare riferimento a una o più sedi accreditate dell'operatore stesso localizzate sul territorio della Provincia.

**Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore titolare dell'autorizzazione medesima;** la delega è ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, limitatamente ai casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta. Il delegato deve possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non può a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il soggetto titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate.

L'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, deve acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile.

Nel caso di progetti di cui siano titolari A.T.I./A.T.S., Consorzi di imprese o Agenzie formative, ed in generale in tutti i casi di formazione indiretta, le Aziende o gli Enti committenti devono essere obbligatoriamente individuati all'atto della presentazione della domanda e i dati ad essi relativi devono essere riportati nell'apposita sezione del modulo di presentazione.

**La domanda deve riportare in allegato, per ogni intervento, le specifiche lettere di incarico al capofila dell'ATI/ATS, al Consorzio o all'Agenzia titolare da parte delle imprese/enti committenti, esplicitamente riferite alla realizzazione del corso stesso;** non sono considerate ammissibili, generiche manifestazioni di interesse alle attività formative proposte o comunicazioni prive di riferimento ai singoli interventi oggetto della domanda.

**Il numero di imprese/enti committenti di un corso strutturato non può superare il valore atteso allievi dichiarato.**

**In fase di presentazione della domanda su ciascun corso non può essere inserito un numero di allievi diverso dal valore atteso dichiarato;** per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in numero superiore rispetto a quello indicato in progetto è possibile, tramite la procedura di inizio corsi, l'inserimento di allievi in sovrannumero, senza effetto ai fini economici. Anche gli allievi cd. sovrannumerari devono essere occupati presso le aziende committenti autorizzate e devono essere ad esse rispettivamente collegati nell'apposita procedura informatica.

Nel caso di variazione o sostituzione di committenti precedente all'inizio corsi, il numero totale di allievi effettivi del corso non potrà variare rispetto a quello approvato; le variazioni, se pure operative ai fini della trasmissione dei dati relativi ai propri allievi, saranno soggette ad un'apposita procedura di validazione

**Non potranno in ogni caso essere inseriti allievi in sovrannumero, neppure in veste di uditori (senza titolo di partecipazione) appartenenti ad imprese non committenti.**

## 9c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi o dei percorsi individuali deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni degli importi finanziari approvati, del titolo dei corsi, né di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione della posizione di graduatoria** degli interventi stessi.

**Qualora il periodo intercorrente tra la data di avvio del procedimento (conseguente alla presentazione della domanda) e la data di approvazione delle graduatorie sia inferiore a 90 giorni, non sarà consentita alcuna variazione della committenza dei corsi proposti.** Nel caso in cui il suddetto periodo venga superato, l'operatore presentatore di corsi pluriaziendali, fermo restando il numero complessivo di allievi del corso, può sostituire i partecipanti delle imprese committenti le quali abbiano dichiarato decaduto il fabbisogno formativo



originario, con allievi di altre imprese di pari caratteristiche (dimensioni, localizzazione, requisiti di priorità, destinazione a soggetti svantaggiati).

**Non è ammessa, a pena di decadenza dal contributo, la trasformazione da corso pluriaziendale a corso monoaziendale** (a meno che ciò sia conseguenza di accorpamento dei committenti), né alcuna variazione che comporti una modifica dell'importo pubblico complessivo approvato per ciascun corso. **L'eventuale rinuncia da parte della totalità dei committenti comporta la cancellazione del corso.**

**Qualsiasi sostituzione può avvenire esclusivamente prima dell'inizio del corso;** la preventiva richiesta di sostituzione dovrà essere accompagnata dalla formale rinuncia dell'azienda/ente uscente, dalla lettera di committenza dell'impresa/ente subentrante e dalla documentazione idonea a dimostrare che quest'ultima possiede le stesse caratteristiche e requisiti di priorità dell'uscente.

**Le suddette sostituzioni preliminari, unitamente alle variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore o dei committenti,** preliminari o determinatesi in corso d'opera, **devono essere tempestivamente comunicate,** ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, **e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo.**

Le restanti eventuali variazioni (indirizzo delle sedi corsuali, calendario/orario di svolgimento, sostituzioni di docenti o allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc.), devono essere annotate su apposito registro presso l'operatore; dette variazioni non sono oggetto di autorizzazione, ferme restando le rideterminazioni di cui al successivo paragrafo 9e), nonché il rispetto delle disposizioni tecniche di monitoraggio oggetto di specifico provvedimento amministrativo.

## **9d) Certificazioni delle competenze acquisite**

Gli operatori che intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica ai sensi della L.R. n. 63/1995 devono attenersi alle procedure previste dalla citata legge regionale, nonché alle disposizioni specificamente definite dagli uffici regionali e provinciali a ciò preposti.

In ogni caso l'operatore rilascia al termine dell'attività a ciascun partecipante un'attestazione sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore ed il periodo di frequenza.

## **9e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi**

**Il preventivo di ogni intervento,** redatto secondo le disposizioni ed i parametri di cui al precedente capitolo 4) per ciascuna finalità di spesa, **una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore-formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato** (incluso l'eventuale incremento premio richiesto).

La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie, regionali e provinciali.

**Nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al valore atteso approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte (maturato).**

**Le spese sostenute,** ancorché dimostrate secondo le citate disposizioni amministrative, **sono riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato.**

**Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a interventi diversi.** Analogamente non è ammessa a consuntivo la compensazione di spese relative a diversi servizi erogabili dello stesso intervento. Fanno eccezione i servizi "1 – Formazione frontale" e "2 – Formazione a distanza" per i quali, nell'ambito delle sole spese di formazione, è ammessa la compensazione tra gli importi; non è ammessa compensazione tra le durate in ore degli interventi svolti secondo le suddette modalità. Fanno eccezione inoltre le spese destinate a comporre la sola quota di cofinanziamento privato del singolo intervento.

Si considerano conteggiabili, a titolo di **partecipanti effettivi, gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva del corso.**

**Non possono essere ammessi a consuntivo** interventi formativi, anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo delle ore previste** dalla relativa autorizzazione. In tali casi l'operatore deve provvedere alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in precedenza a titolo di acconto, secondo modalità e tempi determinati con appositi provvedimenti.

## 9f) Monitoraggio controllo e rendicontazione

Le disposizioni inerenti il monitoraggio ed il controllo degli interventi sono oggetto di specifici provvedimenti.

**L'operatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.**

Sono assoggettati con precedenza al monitoraggio gli interventi ai quali siano state attribuite priorità sulla base di elementi la cui verifica non sia stata oggetto di istruttoria, in quanto demandata alle successive fasi operative.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, si disporrà, previa comunicazione all'operatore, la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento per la revoca dei contributi.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate in applicazione del presente Bando, nonché l'erogazione dei contributi ad esse relativi, sono regolati dalle norme comunitarie e dalle disposizioni già richiamate al paragrafo 4a). Ulteriori disposizioni in materia sono precisate dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale in un apposito atto e pubblicate sul sito internet della Provincia di Torino.

**Gli esiti del monitoraggio concorrono alla valutazione delle proposte relative a bandi/sportelli di presentazione successivi.**

Allo scopo di promuovere la maggiore diffusione dell'utilizzo del voucher formativo, per gli interventi finanziati con tale modalità, saranno previste, dalle specifiche disposizioni tecniche e amministrative, modalità semplificate per il controllo e la rendicontazione.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso, finalizzata a semplificare e velocizzare la consuntivazione delle azioni e ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza previsti dal P.O.R.

Il rendiconto delle attività approvate (certificato per i corsi strutturati e individuali, non certificato per i voucher) deve essere trasmesso al competente ufficio provinciale **entro 90 giorni** dalla conclusione dell'ultimo dei corsi riferiti alla pratica, in conformità con quanto disposto dalla **L.R. n. 8/2003**.

## 9g) Pubblicità delle attività

L'operatore che voglia effettuare la pubblicità delle attività previste dal presente Bando si dovrà attenere alle disposizioni di cui all'art. 1 Legge 903/77 e all'art. 4 Legge 125/91, in ordine all'indicazione che il messaggio sia indifferentemente rivolto all'uno e all'altro sesso.

Su manifesti, volantini, attestati ecc. relativi alle azioni autorizzate, deve essere sempre raffigurato il Logo della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando le relative percentuali di finanziamento pubblico: 45% FSE – 44% Fondi statali – 11% Fondi regionali.

## 9h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue

**Entro le date di avvio e conclusione indicate sull'autorizzazione, l'operatore è tenuto a dare inizio e a concludere tutti gli interventi** oggetto dell'autorizzazione stessa.

Le **attività che non risultino iniziate alla data suddetta sono cancellate d'ufficio** ed il relativo contributo si intende revocato senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione; gli importi derivanti dalle suddette cancellazioni sono attribuiti in aggiunta alla disponibilità prevista per la fase immediatamente successiva a quella in cui si sono determinate le revoche.

Per le attività a voucher si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo 9a.

Salvo specifica deroga, le parti di attività eccedenti i termini di conclusione non sono considerate ai fini della rendicontazione.

## 9i) Penalità

Considerato che la posizione in graduatoria di finanziamento degli interventi è attribuita anche in funzione delle priorità di cui ai precedenti capitoli 5 e 6, tradotte in punteggi ottenibili sulla base di impegni a garantire determinate condizioni operative, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto di tali condizioni, **si applicano ai singoli interventi le seguenti penalità:**

- **mancato rispetto della percentuale di presenza femminile in formazione garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della destinazione a lavoratori adulti con basso livello di qualificazione garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della destinazione a lavoratori con contratto a tempo parziale o a tempo determinato:** si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della destinazione a lavoratori in C.I.G.O.:** si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo
- **mancato rispetto della destinazione ad almeno un lavoratore in disabile:** si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo.

**Nei casi di mancata o parziale attuazione di interventi autorizzati**, per rinuncia ovvero anche determinatasi a seguito della revoca di cui al precedente paragrafo 9h), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, **si applicano all'operatore titolare le seguenti penalità:**

- **mancata realizzazione di un quinto degli interventi autorizzati:** l'operatore perde il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente Bando e/o su quelli successivi **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.
- **mancata realizzazione di tre quinti degli interventi autorizzati:** l'operatore perde il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente Bando e/o su quelli successivi **per due periodi immediatamente seguenti** all'accertamento della carenza.

**Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione, e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione della graduatoria.**

Sono applicate le penalità per la mancata realizzazione di attività autorizzate già previste dal Bando Occupati 2004, nonché, con le condizioni più favorevoli previste dal presente Bando, quelle previste dalla Direttiva Occupati 2001 e dal Bando Occupati 2003.

Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dal tavolo di lavoro appositamente costituito in materia e adottate con atto amministrativo precedente la data di presentazione delle domande di contributo, nel caso in cui non siano rispettati i termini di trasmissione dei rendiconti di cui al par. 9f) si applicano le penalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative di dettaglio. **In ogni caso, qualora il ritardo superi i 180 giorni dalla data prevista quale termine ultimo per la conclusione dei corsi stabilita dalla comunicazione di cui al paragrafo 9a) il rendiconto non viene più preso in considerazione, i corsi ad esso relativi sono annullati d'ufficio e perdono l'intero contributo autorizzato.**

## 9l) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si deve attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare interventi di cui al presente Bando e l'atto di adesione che disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in essi previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza.

Per le attività oggetto di un'autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non può vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Amministrazione provinciale.

## Cap. 10) DISPOSIZIONI FINALI

### 10a) Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione

Gli operatori titolari di corsi presentati, ma non ancora autorizzati, che intendano avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, devono darne comunicazione alla Provincia di Torino – Servizio Formazione Professionale. Al fine di garantire la necessaria operatività delle procedure informatizzate, l'avvio è consentito a partire dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda.

Detta comunicazione, da trasmettere con le modalità previste per i corsi normalmente finanziati, ma su supporto cartaceo anzi che attraverso la procedura informatica, deve essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'operatore si impegna:

- ad avviare il/i corso/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per i corsi normalmente finanziati;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui il corso attivato non sia finanziato.

**Nell'eventualità in cui il corso per il quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio - gestione - controllo, risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.**

## **10b) Stipulazione dell'atto di adesione**

I rapporti tra la Provincia e gli Operatori assegnatari di finanziamento sono regolati mediante apposito atto di adesione contenente le clausole riportate nel presente Bando.

Dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione, e a seguito di autocertificazione dell'avvenuto inizio dei corsi, la Provincia eroga, ai soli soggetti attuatori non aventi scopo di lucro, un unico acconto pari al 60% del finanziamento spettante alle attività avviate, rideterminando il valore dei corsi nel caso in cui, ad inizio attività, il numero degli allievi (Valore Atteso) sia diminuito rispetto al preventivo.

Detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla certificazione fidejussoria a garanzia dell'acconto richiesto.

**Sono esclusi dall'erogazione dell'acconto i voucher formativi.**

Il saldo, per gli Operatori che abbiano goduto dell'acconto, o l'intero ammontare del finanziamento pubblico, per gli Operatori che non abbiano diritto all'acconto medesimo, sono erogati a seguito di presentazione del rendiconto certificato ai sensi della L.R. n. 8 del 14/04/2003 per le attività strutturate e/o individuali e a seguito di verifica del rendiconto per le attività a voucher.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si fa riferimento alle disposizioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie; in particolare l'Operatore si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative, di rendicontazione e certificazione di saldo del programma considerato.

## **10c) Pubblicazione del Bando Provinciale**

La Provincia provvederà alla pubblicazione di un estratto del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

## **10d) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare**

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese/enti per la formazione del personale in esse/i impiegato, da erogare alle imprese/enti stesse/i, ai loro consorzi o associazioni, agli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Bando, e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Provincia, nello svolgimento delle attività inerenti il bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o attività di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva non essendo qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti sopra citati: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nel 10° comma dell'art.14 della Legge n. 537 del 24/12/1993;
- b) ai fini delle Imposte Dirette, le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della Legge n. 67 dell'11/03/1988.

## Cap. 11) INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere all'assegnazione e all'erogazione del contributo.

I dati raccolti sono conservati a cura del Servizio Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

## **ALLEGATO "A"**

**DEFINIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – Reg. CE 364/2004 del 25/2/2004**  
*(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36)*  
**IN VIGORE DAL 1/1/2005**

### **Articolo 1**

#### **Impresa**

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

### **Articolo 2**

#### **Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

### **Articolo 3**

#### **Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

- 4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
- 5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

## **Articolo 4**

### **Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento**

- 1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
- 2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
- 3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

## **Articolo 5**

### **Gli effettivi**

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

## **Articolo 6**

### Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.



**ALLEGATO "B" ELENCO ZONE PRIORITARIE**  
ai sensi dell'art. 87, paragraf. 3, lettera c) del Trattato U.E.

<b>COMUNE</b>	<b>COD. ISTAT</b>
AGLIE'	001001
AIRASCA	001002
ALA DI STURA	001003
ALBIANO D'IVREA	001004
ALICE SUPERIORE	001005
ALMESE	001006
ALPETTE	001007
ALPIGNANO	001008
ANDRATE	001010
ANGROGNA	001011
AVIGLIANA	001013
AZEGLIO	001014
BAIRO	001015
BALANGERO	001016
BALDISSERO CANAVESE	001017
BALME	001019
BANCHETTE	001020
BARBANIA	001021
BARONE CANAVESE	001023
BEINASCO	001024
BOBBIO PELLICE	001026
BOLLENGO	001027
BORGARO TORINESE	001028
BORGIALLO	001029
BORGOFRANCO D'IVREA	001030
BORGOMASINO	001031
BORGONE SUSÀ	001032
BOSCONERO	001033
BRANDIZZO	001034
BRICHERASIO	001035
BROSSO	001036
BRUINO	001038
BRUZOLO	001040
BURIASCO	001041
BUROLO	001042
BUSANO	001043
BUSSOLENO	001044
BUTTIGLIERA ALTA	001045
CAFASSE	001046
CALUSO	001047
CANDIA CANAVESE	001050
CANDIOLO	001051
CANISCHIO	001052
CANTALUPA	001053
CANTOIRA	001054
CAPRIE	001055
CARAVINO	001056

CASALBORGONE	001060
CASCINETTE D'IVREA	001061
CASELETTE	001062
CASELLE TORINESE	001063
CASTAGNETO PO	001064
CASTAGNOLE PIEMONTE	001065
CASTELLAMONTE	001066
CASTELNUOVO NIGRA	001067
CASTIGLIONE TORINESE	001068
CAVOUR	001070
CERCENASCO	001071
CERES	001072
CERESOLE REALE	001073
CHIALAMBERTO	001075
CHIANOCCO	001076
CHIAVERANO	001077
CHIESANUOVA	001079
CHIOMONTE	001080
CHIUSA DI SAN MICHELE	001081
CHIVASSO	001082
CICONIO	001083
CINTANO	001084
CINZANO	001085
CIRIE'	001086
COASSOLO TORINESE	001088
COAZZE	001089
COLLEGNO	001090
COLLERETTO CASTELNUOVO	001091
COLLERETTO GIACOSA	001092
CONDOVE	001093
CORIO	001094
COSSANO CANAVESE	001095
CUCEGLIO	001096
CUMIANA	001097
CUORGNE'	001098
DRUENTO	001099
FAVRIA	001101
FELETTO	001102
FIANO	001104
FIORANO CANAVESE	001105
FOGLIZZO	001106
FORNO CANAVESE	001107
FRASSINETTO	001108
FRONT	001109
FROSSASCO	001110
GARZIGLIANA	001111
GASSINO TORINESE	001112
GERMAGNANO	001113

GIAGLIONE	001114
GIAVENO	001115
GIVOLETTO	001116
GRAVERE	001117
GROSCAVALLO	001118
GROSSO	001119
GRUGLIASCO	001120
INGRIA	001121
ISSIGLIO	001124
IVREA	001125
LA CASSA	001126
LA LOGGIA	001127
LANZO TORINESE	001128
LEINI'	001130
LEMIE	001131
LESSOLO	001132
LEVONE	001133
LOCANA	001134
LOMBARDORE	001135
LORANZE'	001137
LUGNACCO	001138
LUSERNA SAN GIOVANNI	001139
LUSERNETTA	001140
LUSIGLIE'	001141
MACELLO	001142
MAGLIONE	001143
MATHI	001146
MATTIE	001147
MAZZE'	001148
MEANA DI SUSÀ	001149
MERCENASCO	001150
MEUGLIANO	001151
MEZZENILE	001152
MOMPANTERO	001154
MONASTERO DI LANZO	001155
MONCALIERI (*) parziale	001156
MONCENISIO	001157
MONTALENGHE	001159
MONTALTO DORA	001160
MONTANARO	001161
NICHELINO	001164
NOASCA	001165
NOLE	001166
NOMAGLIO	001167
NONE	001168
NOVALESA	001169
OGLIANICO	001170
ORBASSANO	001171

ORIO CANAVESE	001172
OSASCO	001173
OSASIO	001174
OZEGNA	001176
PALAZZO CANAVESE	001177
PARELLA	001179
PAVONE CANAVESE	001181
PECCO	001182
PECETTO TORINESE	001183
PEROSA ARGENTINA	001184
PEROSA CANAVESE	001185
PERTUSIO	001187
PESSINETTO	001188
PIANEZZA	001189
PINASCA	001190
PINEROLO	001191
PIOBESI TORINESE	001193
PIOSSASCO	001194
PISCINA	001195
PIVERONE	001196
PONT CANAVESE	001199
PORTE	001200
PRAROSTINO	001205
PRASCORSANO	001206
PRATIGLIONE	001207
QUAGLIUZZO	001208
QUASSOLO	001209
REANO	001211
RIBORDONE	001212
RIVALBA	001213
RIVALTA DI TORINO	001214
RIVARA	001216
RIVAROLO CANAVESE	001217
RIVAROSSA	001218
RIVOLI	001219
ROBASSOMERO	001220
ROCCA CANAVESE	001221
ROLETTO	001222
ROMANO CANAVESE	001223
RONCO CANAVESE	001224

RONDISSONE	001225
RORA'	001226
ROSTA	001228
RUBIANA	001229
RUEGLIO	001230
SALASSA	001231
SALERANO CANAVESE	001233
SAMONE	001235
SAN BENIGNO CANAVESE	001236
SAN CARLO CANAVESE	001237
SAN COLOMBANO BELMONTE	001238
SAN DIDERO	001239
SAN FRANCESCO AL CAMPO	001240
SAN GERMANO CHISONE	001242
SAN GILLIO	001243
SAN GIORGIO CANAVESE	001244
SAN GIORIO DI SUSÀ	001245
SAN GIUSTO CANAVESE	001246
SAN MARTINO CANAVESE	001247
SAN MAURIZIO CANAVESE	001248
SAN MAURO TORINESE	001249
SAN PIETRO VAL LEMINA	001250
SAN PONSO	001251
SAN RAFFAELE CIMENA	001252
SAN SEBASTIANO DA PO	001253
SAN SECONDO DI PINEROLO	001254
SANGANÒ	001241
SANT'AMBROGIO DI TORINO	001255
SANT'ANTONINO DI SUSÀ	001256
SCALENGHE	001260
SCARMAGNO	001261
SCIOLZE	001262
SETTIMO ROTTARO	001264
SETTIMO TORINESE	001265
SPARONE	001267
STRAMBINELLO	001268
STRAMBINO	001269
SUSÀ	001270

TORINO <b>(**)</b> parziale	001272
TORRAZZA PIEMONTE	001273
TORRE CANAVESE	001274
TORRE PELLICE	001275
TRANA	001276
TRAUSELLA	001277
TRAVERSELLA	001278
TRAVES	001279
TROFARELLO	001280
USSEGLIO	001282
VAIE	001283
VAL DELLA TORRE	001284
VALGIOIE	001285
VALLO TORINESE	001286
VALPERGA	001287
VALPRATO SOANA	001288
VARISELLA	001289
VAUDA CANAVESE	001290
VENARIA	001292
VENAUS	001291
VEROLENGO	001293
VESTIGNE'	001295
VIALFRE'	001296
VICO CANAVESE	001297
VIDRACCO	001298
VIGONE	001299
VILLANOVA CANAVESE	001301
VILLAR DORA	001303
VILLAR FOCCHIARDO	001305
VILLAR PELLICE	001306
VILLAR PEROSA	001307
VILLARBASSE	001302
VINOVO	001309
VIRLE PIEMONTE	001310
VISCHE	001311
VISTRORIO	001312
VIU'	001313
VOLPIANO	001314
VOLVERA	001315

**(\*) Tutto il territorio comunale di Moncalieri con esclusione dell'area collinare residenziale confinante con i comuni di Torino, Pecetto, Trofarello e il fiume Po e delimitata da str. Moriondo, str. Revigliasco, via Cavour e dalla stazione ferroviaria.**

**(\*\*) Limitatamente ai seguenti quartieri di Torino: 16 Madonna di campagna-Lanzo, 19 Rebaudengo-Falchera-Villaretto, 20 Regio Parco-Barca-Bertolla, 23 Mirafiori Sud**